

Quadri di pregio e truffe¹

a cura di Riccardo Salomone

È stato ritrovato dal Nucleo di Polizia Tributaria di Caserta, nel corso di una perquisizione nell'abitazione di un esperto di opere d'arte, "Donna in verde", quadro di **Domenico Cantatore**, pittore pugliese.

Il dipinto, del valore stimato di circa **40.000 euro**, è stato sottoposto a sequestro dai finanziari nell'ambito di un'indagine delegata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, sorta dalla denuncia di una signora casertana che si era affidata al critico d'arte quale intermediario per la vendita.

Quest'ultimo, fingendosi un incaricato del MOMA di New York, si sarebbe dimostrato interessato all'acquisto del quadro pattuendo, oltre alla somma di 8.500 euro per le spese di intermediazione, la restituzione del bene alla proprietaria ove non fosse riuscito a trovare un acquirente.

Ad indurre in errore la donna è stato un contratto, predisposto dal falso mediatore, in cui venivano richiamati tutti i riferimenti del museo newyorkese. Trascorso invano il tempo della cessione dell'opera, nonostante i solleciti di restituzione, la parte non ha mai ricevuto indietro né il quadro né la somma di denaro data per la prestazione.

È avvenuta, pertanto, la perquisizione nei confronti dell'indagato, nel corso della quale i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro il quadro, per restituirlo alla legittima proprietaria.

Dal punto di vista giuridico-penale, va osservato che l'art. 640 c.p. punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Sul punto la **Cassazione** penale ha precisato che, mentre il requisito del profitto ingiusto può comprendere in sé qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico, l'elemento del danno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico, consistendo in una lesione concreta e non soltanto potenziale che abbia l'effetto di produrre – mediante la cooperazione artificiosa della vittima che, indotta in errore dall'inganno ordito dall'autore del reato, compie l'atto di disposizione – la perdita definitiva del bene da parte della stessa (Sez. II, n. 18762/2013).

¹ Contenuto tratto da <http://napoli.repubblica.it>.